

Colab. 6721  
11

TRIBUNALE DI CATANZARO  
I SEZIONE CIVILE

LAVORO E PREVIDENZA

Causa n. 1537/2011 R.G.A.C.

promossa dalla **Funzione Pubblica C.G.I.L., Funzione Pubblica C.I.S.L., U.I.L. Pubblica Amministrazione** (avv. Danilo Colabraro),  
nei confronti del **Ministero della Giustizia** (Avvocatura Distrettuale dello Stato -  
Catanzaro),

avente ad **oggetto**: ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

\* \* \*

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 16.6.2011;

letti gli atti di causa e viste le rispettive istanze ed eccezioni;

premesse:

che le associazioni sindacali ricorrenti, con ricorso del giorno 11.5.2011, hanno adito questo Tribunale per sentir dichiarare antisindacale la condotta con la quale il Ministero della Giustizia, in violazione degli artt. 6 C.C.N.L. Ministeri, 4 e 7 C.C.N.I. Ministero della Giustizia e 13 accordo sindacale del 27.3.2007, aveva omesso l'informazione preventiva e negato la concertazione e/o consultazione sull'"Interpello distrettuale finalizzato alla collocazione del personale soprannumerario in servizio nel distretto di Catanzaro e alla copertura dei posti vacanti negli uffici del medesimo distretto", emanato in data 21.3.2011 dal Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e di conseguenza ordinare allo stesso Ministero con decreto immediatamente esecutivo "la cessazione dei comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti degli stessi nonché di astenersi dal porre in essere in futuro eguali comportamenti illegittimi" e dichiarare altresì la "nullità e/o inefficacia dell'interpello emanato in data 21.3.2011, in subordine, ordinare alla resistente il suo annullamento e/o revoca", con pagamento delle spese e delle competenze della procedura.

che, a sostegno del ricorso, le stesse hanno in sintesi sostenuto: di essere venute a conoscenza solo il 30.3.2011 dell'emanazione da parte del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro dell'interpello sopra menzionato, il quale trae origine dalla nota del Ministero della Giustizia del 9.3.2011 con cui il Ministero invitava la Corte a procedere a interpello ai sensi dell'accordo siglato il 27.3.2007 con le OO. SS.; che tale informativa è stata del tutto tardiva, dovendo la stessa essere inviata, ai sensi degli artt. 6 C.C.N.L. Ministeri, 4 e 7 C.C.N.I. Ministero della Giustizia, almeno dieci giorni prima alle OO.SS., trattandosi di disposizioni in materia di dotazioni organiche e organizzazione degli uffici, prevedendo tra l'altro le norme menzionate anche un obbligo di concertazione in tema di riorganizzazione generale dell'amministrazione; che in data 1.4.2011 le OO.SS. chiedevano un incontro con la parte pubblica; che al termine dell'incontro, svoltosi il 13.4.2011, la parte pubblica "pur ritenendo di dover

Luca

*dare atto della sostanziale fondatezza dei rilievi formulati dai rappresentanti sindacali, rigettava la richiesta principale di sospensione della procedura e quella subordinata di apertura a tutto il personale del distretto della movimentazione, trattandosi di decisioni attuate esclusivamente dal Ministero della Giustizia"; che l'art. 5 d.lgs. n. 165/2001 obbliga la parte pubblica a garantire l'informazione ai sindacati per come prevista nei contratti collettivi; che, pertanto, le OO.SS. avrebbero dovuto essere preliminarmente informate e successivamente convocate dal Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro per l'individuazione dei criteri dell'interpello, integrando la condotta della parte pubblica (consistente nella mancata informazione preventiva, nella violazione dell'accordo richiamato dall'Amministrazione stessa, dell'omessa concertazione o, in estremo subordine, della consultazione) i chiari estremi dell'antisindacalità; che il C.C.N.L. Ministeri - cui peraltro rimanda l'art. 4 C.C.N.I. - deve considerarsi ancora vigente ai sensi dell'art. 65 d.lgs. n. 150/2009, prevedendo la norma che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui allo stesso decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso; che l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 150/2009, limitando alla sola informazione dei sindacati gli istituti di partecipazione sindacale, in violazione del d.lgs. n. 25/2007, emanato in attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, deve considerarsi contrastante con tale normativa, non potendo che essere disapplicato; che il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento delle domande di controparte evidenziando: che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 l'unica forma di partecipazione sindacale possibile è quella dell'informativa, non contenendo peraltro il tenore letterale della norma alcun riferimento al carattere eventualmente preventivo, contestuale o successivo della stessa, essendo sufficiente l'osservanza dell'onere informativo anche successivo; che le disposizioni di cui al C.C.N.I. e al C.C.N.L. devono considerarsi non più applicabili, atteso che il d.lgs. n. 150/2009 ha sottratto definitivamente la materia organizzativa alla contrattazione sindacale e che un'eventuale applicazione delle stesse comporterebbe la violazione delle norme imperative di cui agli artt. 5 e 40 del decreto legislativo predetto, producendo le conseguenze di cui all'art. 2, comma 3-bis; che il rinvio alla prima tornata contrattuale dell'applicazione delle norme relative alle nuove competenze della contrattazione collettiva non può ritenersi incida sull'immediata applicabilità della norme di legge che hanno limitato le materie assegnate alla fonte contrattuale, "avendo voluto il legislatore rinviare alla prima tornata contrattuale solo le norme procedurali nonché quelle che mantengono competenze alla fonte contrattuale, con esclusione di quelle che per ragioni di discrezionalità legislativa e di opportunità politica si è ritenuto di sottrarre alla fonte negoziale".*

osserva quanto segue.

L'esposizione dei fatti di causa e delle posizioni delle parti effettuata in premessa consente di procedere adesso speditamente all'esame della fondatezza o meno, in punto

di diritto, delle doglianze dei sindacati ricorrenti.

1. In primo luogo, non può condividersi l'affermazione di parte ricorrente secondo la norma di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 150/2009 dovrebbe essere oggetto di disapplicazione giudiziale in quanto contrastante con le disposizioni del d.lgs. n. 25/2007 nonché con la direttiva 2002/14/CE istitutiva di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Al riguardo, basti osservare come la materia della definizione delle dotazioni organiche e delle loro variazioni della Pubblica Amministrazione, in rilievo nel presente giudizio, sia del tutto estranea all'ambito di applicazione della direttiva 2002/14/CE e, conseguentemente, del d. lgs. n. 25/2007, intendendo promuovere tali fonti normative la realizzazione di "un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità (art. 1, n. 1)" e pertanto, sul piano interno, l'individuazione di un quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia (art. 1 d.lgs. n. 25/2007).

Posto che per imprese debbano intendersi le "imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri" e che per stabilimento debba intendersi una "unità di attività definita conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di uno Stato membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con l'ausilio di risorse umane e materiali" (art. 2 lett. a e b della direttiva) – disposizioni trasposte sul piano interno attraverso il riferimento ad "imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitano una attività economica, anche non a fine di lucro" (art. 1, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 25/2007) – risulta evidente l'estraneità a questa definizione dell'attività degli Enti pubblici non economici e, nel caso di specie, del Ministero della Giustizia che – è superfluo notarlo – non può essere ritenuto svolgere l'attività oggetto delle previsioni del legislatore europeo e poi nazionale, dovendosi ritenere oltretutto che il decreto legislativo di recepimento, nel limitare il proprio ambito di applicazione alle imprese pubbliche e private, abbia inteso riferirsi all'attività di impresa attribuendole il significato che alla stessa è usualmente attribuito – anche da un punto di vista storico-tradizionale – nell'ordinamento e che, come è noto, non è certo riferibile all'attività amministrativa o organizzativa posta in essere da un Ministero.

Come risulta dal preambolo del decreto legislativo ("...Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2002/14/CE compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge"), peraltro, il legislatore ha inteso con il decreto legislati-

vo predetto recepire ed attuare compiutamente e definitivamente la direttiva 2002/14/CE, dovendosi ritenere quindi che le disposizioni del decreto abbiano dato completa esecuzione alle disposizioni di origine comunitaria, di modo che, attesa la diversità degli ambiti di disciplina della direttiva e del d.lgs. n. 25/2007 da un lato e del d.lgs. 150/2009 dall'altro (dedicato all'attuazione della l. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), non può sostenersi l'esistenza di un conflitto tra le rispettive disposizioni, il quale, tra l'altro, pur se fosse ipotizzabile, riguarderebbe sempre norme appartenenti all'ordinamento interno, in relazione ai cui eventuali conflitti l'ordinamento stesso predispone soluzioni diverse da quella della disapplicazione giudiziale nel senso richiesto dai ricorrenti.

Né è poi il caso di notare – i medesimi ricorrenti ipotizzano una valenza applicativa della direttiva più ampia di quella fatta propria dal decreto legislativo di attuazione, riferibile anche al settore di attività della Pubblica Amministrazione. In tal caso la disapplicazione della norma di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 150/2009 presupporrebbe il carattere immediatamente applicabile delle disposizioni della direttiva (nella parte non attuata sul piano interno) ma circa tale aspetto nulla è dedotto nel ricorso introduttivo.

2. Chiarito questo aspetto, deve notarsi che, alla luce del vigente quadro normativo, non possa essere accolto il rilievo relativo alla denunciata carenza di concertazione e di consultazione di cui all'art. 7, comma 1, C.C.N.I. quadriennio 2006 – 2009 e di cui all'art. 6 C.C.N.L. Ministeri.

2.1. Con riferimento alla prima delle due disposizioni, infatti, deve osservarsi che, l'art. 65 del d.lgs. 150/2009 ha sancito l'inefficacia, a decorrere dal 1.1.2011, dei contratti integrativi che hanno ad oggetto materie riservate alla competenza esclusiva dell'amministrazione datrice di lavoro, come quelle di che trattasi (in particolare la gestione delle risorse umane, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001), precludendo tra l'altro da quella stessa data la stipulazione di nuovi contratti integrativi nelle medesime materie. Di modo che esse, sottratte alla contrattazione collettiva, risultano rimesse, dall'art. 53 del d.lgs. 150/2009, alle autonome determinazioni dei dirigenti, fatta salva la sola informativa ai sindacati, ove prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (v. art. 34 d.lgs. n. 150/2009).

Né potrebbe sostenersi che il predetto termine di efficacia della contrattazione integrativa sia da considerarsi sospeso a seguito del blocco della contrattazione nazionale, previsto dall'art. 9 c. 17 della legge n. 122/2010.

Invero, se nell'ordinato svolgimento della contrattazione collettiva, l'adeguamento di quella nazionale dovrebbe precedere l'adeguamento di quella integrativa, il legislatore non sembra avervi attribuito importanza, dal momento che ha fissato termini diversi per lo svolgersi dell'una e dell'altra, statuendo, per i contratti integrativi, la perdita di efficacia alla data del 31.12.2010 ove non si adeguino alle disposizioni della legge n. 150/2009 riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla legge, e rin-

viando invece l'adeguamento dei contratti collettivi nazionali alla nuova tornata contrattuale, senza nulla prevedere per il caso che essa intervenga dopo quella data.

2.2. Con riferimento, poi, al problema dell'eventuale perdurante efficacia delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale in punto di obblighi di concertazione e consultazione, occorre osservare come appaia preferibile ritenere che, alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 (15.11.2009), sia venuta meno l'efficacia delle disposizioni contrattuali all'epoca vigenti che prevedevano ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta alla consultazione e/o alla concertazione su materie riconducibili agli atti contemplati dal citato art. 5, comma 2.

Al riguardo, in effetti, si nota che il legislatore del 2009 ha dettato un'apposita norma transitoria all'art. 65, comma 5, per cui le "disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale" di cui allo stesso decreto legislativo si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso.

Tuttavia, se da un lato è vero che la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore potrebbe autorizzare a ritenere che essa si riferisca non solamente alle norme relative alle procedure di contrattazione previste dal d. lgs. n. 150/2009 ma anche a quelle concernenti i possibili contenuti dei contratti collettivi – con la conseguenza per cui la disciplina di fonte negoziale delle materie sulle quali questa non può più intervenire continua ad avere vigore fino al momento della stipulazione del contratto di comparto o di area relativo al periodo successivo al quadriennio 2006/09 – occorre però pur sempre rilevare che vi sono delle norme contenute nel d. lgs. n. 150/2009 che si rivelano di immediata applicazione in quanto disciplinano *direttamente* alcuni aspetti delle materie in cui intervengono e in quanto non vi sono elementi per far ritenere che le stesse non siano subito entrate in vigore, facendo venir meno, a decorrere dal 15.11.2009, la possibilità di applicare le disposizioni dettate dai contratti allora collettivi vigenti.

Ciò significa, come notato da autorevole dottrina, che, per tutte le materie sulle quali, prima del d. lgs. n. 150/2009, la fonte negoziale poteva intervenire, occorre verificare se lo stesso decreto contenga qualche norma ad esse riferibile; in caso affermativo, occorre poi appurare se i contratti collettivi vigenti dettino una disciplina degli stessi aspetti; in caso positivo questa parte della disciplina contrattuale ha cessato di aver vigore in coincidenza con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009, mentre sopravvivono, fino alla stipula del prossimo contratto collettivo, le altre clausole contrattuali relative alla materia ormai sottratta alla competenza della fonte negoziale.

Alla luce di tali premesse, tornando all'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si nota che la sua attuale versione è entrata in vigore il 15.11.2009, dovendo ritenersi pertanto, in considerazione del contenuto incondizionato e specifico della norma, che a partire da quel giorno non possano più considerarsi efficaci le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per gli atti considerati dal predetto art. 5 forme di partecipazione sindacale diverse da quella dell'informazione, non rivelandosi di alcuna utilità per i ricorrenti, pertanto, il rinvio operato dall'art. 4 C.C.N.I. al C.C.N.L.

2.3. Né, ancora, potrebbe argomentarsi che la materia della disposizione contrattuale di cui le ricorrenti denunciano la violazione sia sottratta all'ambito applicativo della novella del 2009, in quanto involge un preliminare momento organizzativo che non ha incidenza diretta sul rapporto di lavoro: in virtù della modificazione dell'art. 5, c. 2, d. lgs. n. 165/2001 introdotta dal d. lgs. n. 150/2009, infatti, sia le determinazioni per l'organizzazione degli uffici che le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro dirette ad incidere direttamente sullo svolgimento di tale rapporto – settori in cui pare rientrare il caso di specie – possono essere oggetto esclusivamente di informazione, non essendo consentito, invece, alla contrattazione collettiva di imporre con riferimento a tali categorie di atti, come osservato, più incisive forme di partecipazione sindacale (quali la consultazione o la concertazione), con la conseguenza che eventuali clausole che prevedano simili forme di partecipazione sono dunque da considerare nulle ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165 (secondo cui le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo hanno carattere imperativo).

~~3. Alla luce dei rilievi compiuti, tuttavia, deve convenirsi con la censura mossa dalle ricorrenti per cui l'interpello è in ogni caso oggettivamente in contrasto con l'interesse sindacale, essendo stato disposto senza nemmeno assicurare alle ricorrenti la preventiva informazione che è invece contemplata dall'art. 6 C.C.N.L. Ministeri (norma come si è visto di attuale efficacia ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 165/2001), per cui l'informazione preventiva deve essere comunque fornita nella materia della definizione delle dotazioni organiche e delle loro variazioni (disposizione cui rimanda l'art. 13, comma 8, dell'Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario del 27.3.2007, richiamato nel testo dell'atto del 21.3.2011 relativo all'Interpello).~~

La circostanza, risultante tra l'altro dalla documentazione prodotta in giudizio dai ricorrenti (l'atto di interpello, recante data 21.3.2011, è stato trasmesso solo il 30.3.2011), non è stata in alcun modo smentita da parte resistente, che ha fondato le proprie argomentazioni esclusivamente sui profili di diritto sopra indicati e che, ciò che più conta, a scioglimento della riserva assunta il 13.4.2011 ha riconosciuto chiaramente la *"sostanziale fondatezza dei rilievi formulati dai rappresentanti sindacali presenti"*, pur non ritenendo di dovervi dare seguito trattandosi di decisioni *"adottate esclusivamente dal Ministero della Giustizia"*.

Tale determinazione, peraltro, consente anche di ritenere accertato il requisito dell'attualità degli effetti della condotta censurata, avendo la parte pubblica, a scioglimento della predetta riserva, rigettato la richiesta di sospensione della procedura, disponendo la trasmissione del verbale e dei relativi allegati al Ministero della Giustizia.

3.1. Ne consegue la declaratoria di antisindicalità della condotta consistente nell'adozione il 21.3.2001 da parte del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro dell'Interpello distrettuale finalizzato alla collocazione del personale soprannumerario in servizio nel distretto di Catanzaro e alla copertura dei posti vacanti negli uffici del

medesimo distretto", indetto senza la preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

L'ordine di cessazione degli effetti di tale condotta, postulato dalla ricorrente, va emesso nei limiti dell'accertata violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara antisindacale l'adozione dell'Interpello distrettuale finalizzato alla collocazione del personale soprannumerario in servizio nel distretto di Catanzaro e alla copertura dei posti vacanti negli uffici del medesimo distretto indetto il 21.3.2011 e, per l'effetto, ordina al Ministero della Giustizia resistente, in persona del Ministro in carica, di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti revocando l'indizione dell'Interpello medesimo;

condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, a rifondere ai ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.550,00 (di cui € 750,00 per diritti) oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Catanzaro, 27 giugno 2011

Il giudice del lavoro

Luca Mascini

*Luca Mascini*

Depositato in Cancelleria

27 GIU. 2011

oggi

*All'Indipetto*

*Praticato copie*  
*Avv. Colabaro*  
*delega stell' avv. Colabaro*  
*30/06/11*